

Il vaglio di genuinità degli appalti labour intensive in contesti informatizzati

Il vaglio di genuinità degli appalti labour intensive in contesti informatizzati

di F. Capurro - 23 Maggio 2023

Il caso affrontato dalla sentenza qui annotata, del Tribunale di Padova (3 marzo 2023, n. 126, est. Dallacasa), riguardava la verifica di genuinità di un appalto di logistica, eseguito dai lavoratori dell'appaltatore, mediante l'utilizzo di un software nella piena disponibilità del committente.

Prima di entrare nel merito della vicenda, può essere utile ricordare che, affinché un appalto sia tale, e sia dunque presidiato dalle norme al medesimo riferibili, deve essere **genuino**. In difetto si sarebbe in presenza di una fattispecie di interposizione illecita di manodopera e quindi di una forma di somministrazione irregolare di lavoro.

*L'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003, prevede che "Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la **organizzazione dei mezzi** necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del **potere organizzativo** e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del **rischio d'impresa**."*

L'assenza di genuinità dell'appalto comporta le conseguenze di cui all'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 276/2003, secondo il quale *"Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. (...)"*

L'azione richiede, ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d), l'impugnazione nel **termine di decadenza** di sessanta giorni, seguita dal deposito del ricorso entro i successivi centottanta giorni. Secondo i più recenti arresti di giurisprudenza tale termine decorre dalla data di un "atto" o di un "provvedimento" dell'utilizzatore, in forma scritta, con il quale si neghi la titolarità del rapporto in capo al medesimo. Sul punto si vedano Cass. 17 dicembre 2021, n. 40652 e Cass. 28 ottobre 2021, n. 30490 e sia contestino rinviare anche al mio contributo *Appalto non genuino e azione di somministrazione irregolare: la decadenza prevista da una chiarissima norma "oscura"*, in *Labor*, 18 febbraio 2022.

Tornando al profilo della genuinità, la norma, nel definire il contratto di appalto, richiama come si è visto i due principali elementi che per la disciplina civilistica (art. 1655 c.c.) caratterizzano tale tipo di contratto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'**organizzazione dei mezzi** e l'assunzione da parte dello stesso del **rischio di impresa**.

Negli appalti dove i mezzi impiegati si sostanziano principalmente nell'attività di lavoro (c.d. **labour intensive**), l'organizzazione dei mezzi si manifesta essenzialmente

c/o STUDIO LEGALE MAZZOTTA - Borgo Stretto, 52 - PISA - Tel. (050) 540152 - 540512 - Fax 541167

in “*Labor - Il Lavoro nel diritto*”

In questo lavoro, muovendo da una pronuncia del Tribunale di Padova, ragiono sull’indagine di genuinità degli appalti *labour intensive*, eseguiti mediante l’**utilizzo software** nella piena **disponibilità del committente**.

Si tratta di situazioni destinate a divenire sempre più frequenti – e non solo nella logistica – nonché a mio giudizio a lambire anche il terreno della **etero organizzazione** nel lavoro autonomo.

All’interno dello studio vi sono anche **riferimenti bibliografici** di interesse.

Scarica l’articolo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO



Link all’articolo su *Labor*

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

